

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Operazioni, attività e passività in valuta estera



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione del maggio 2005.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-3
DEFINIZIONI	4-12
CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI	13-19
Bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.)	18-19
RILEVAZIONE INIZIALE	20-23
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	24-31
Conversione delle poste monetarie in valuta estera.....	26-29
Conversione delle poste non monetarie in valuta estera.....	30-31
CASI PARTICOLARI	32-41
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera	32
Lavori in corso su ordinazione in valuta estera.....	33-39
Fondi per rischi e oneri in valuta estera.....	40-41
TENUTA DELLA CONTABILITÀ PLURIMONETARIA	42-43
LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI	44-47
COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO DI OPERAZIONI PROGRAMMATE ALTAMENTE PROBABILI O IMPEGNI IRREVOCABILI ATTRAVERSO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI	48-53
Micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	53
NOTA INTEGRATIVA	54-60
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	54-56
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.).	57-58
Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	59-60
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	61-61A
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	62-63
APPENDICE A – CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO	
ESEMPI ILLUSTRATIVI	

**LE OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA NELLA
LEGISLAZIONE CIVILISTICA**

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica alle società che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile. Le disposizioni del codice civile prese a riferimento per la redazione del presente principio sono riportate nel capitolo “*Le operazioni, attività e passività in valuta estera nella legislazione civilistica*”.
3. Sono osservate le regole contenute in altri principi contabili quando disciplinano specifiche fattispecie relative alle attività, passività e operazioni in valuta estera.

DEFINIZIONI

4. Un’*operazione in valuta estera* è un’operazione effettuata dalla società che redige il bilancio, che è espressa in una valuta diversa dall’euro. Tra le operazioni in valuta estera vi possono essere: acquisto o vendita di beni o servizi i cui prezzi sono espressi in valuta estera; prestiti erogati o ricevuti in cui l’ammontare è espresso in valuta estera; acquisto di un bene strumentale in valuta estera. Un’operazione in valuta estera può determinare l’iscrizione in bilancio di attività o passività monetarie o non monetarie.
5. L’art. 2426, comma 2, del codice civile prescrive che per la definizione di “*attività monetaria*” e “*passività monetaria*” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea. Lo IAS 21 “*Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere*” adottato dall’Unione europea e in vigore al momento della pubblicazione di questo principio fornisce la seguente definizione di elemento monetario.
6. “*Gli elementi monetari sono unità di valuta possedute e attività e passività che devono essere incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile*” (IAS 21.8). Pertanto per *elementi monetari* si intendono le attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi monetari: i crediti e debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito.
7. Per *elementi non monetari* si intendono le attività e le passività che non comportano il diritto ad incassare o l’obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili. Sono elementi non monetari: le immobilizzazioni materiali e immateriali, le partecipazioni e altri titoli che conferiscono il diritto a partecipare al capitale di rischio dell’emittente, le rimanenze, gli anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi, i risconti attivi e passivi.

8. La *moneta di conto* è la valuta in cui è redatto il bilancio che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 6, codice civile è l'euro. Per valuta estera si intende dunque una qualsiasi valuta diversa dall'euro.
9. Il *tasso di cambio* è il rapporto tra l'euro e una valuta estera. Il tasso di cambio a pronti indica il rapporto tra l'euro e una valuta estera per le operazioni *spot*, vale a dire per le operazioni prontamente liquidabili in tempo reale o, di norma, entro la giornata lavorativa successiva.
10. La *differenza di cambio* (utile o perdita su cambio) è la differenza che deriva dalla conversione in euro di un determinato numero di unità di una valuta estera a differenti tassi di cambio alle date di conversione.
11. Le *stabili organizzazioni all'estero* sono strutture che tengono la propria contabilità in valuta diversa dall'euro (ad esempio, divisioni, filiali o succursali) la cui attività è integrata con quella della società che redige il bilancio.
12. Il *bilancio in forma ordinaria* è il bilancio redatto secondo le disposizioni del codice civile dalle società che non redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis c.c. e che non redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. (bilancio delle micro-imprese).

CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

13. L'articolo 2424 del codice civile non prevede voci specifiche dello stato patrimoniale ove iscrivere le attività e le passività in valuta estera. Di conseguenza, la classificazione nello stato patrimoniale delle attività e passività in valuta è effettuata secondo i criteri da seguire per le singole attività e passività previsti dai relativi principi contabili OIC.
14. L'articolo 2425 del codice civile prevede che nel conto economico gli utili e le perdite su cambi siano rilevati nella specifica voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*".
15. Nella voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*" sono rilevati:
 - gli utili e le perdite su cambi realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta regolate (cioè incassate o pagate) nell'esercizio, quale, ad esempio l'incasso di un credito;
 - gli utili e le perdite su cambi non realizzati, derivanti dalla conversione di attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio.
16. Le differenze di cambio non rettificano i ricavi e i costi già iscritti in sede di rilevazione iniziale dell'operazione in valuta, neppure nei casi in cui la liquidazione finanziaria avvenga nello stesso esercizio.

Il regolamento finanziario è aspetto distinto e successivo rispetto alla rilevazione iniziale dei ricavi o dei costi dell'operazione. Nel caso ad esempio di un'operazione commerciale, i ricavi o i costi della transazione si rilevano nel momento in cui si conclude l'operazione, e cioè normalmente all'atto della consegna del bene o ultimazione del servizio, mentre il regolamento del credito o del debito, che costituisce l'aspetto finanziario dell'operazione medesima, costituisce un momento logicamente e cronologicamente successivo. L'aspetto finanziario dell'operazione assume invece rilevanza ai fini del calcolo delle differenze di cambio, in quanto queste differenze esprimono le variazioni nel tempo (ad operazione commerciale conclusa) della

valuta prescelta nella negoziazione fino al momento dell'effettivo regolamento e, quindi, del suo incasso o pagamento.

17. Ai fini della classificazione del risultato su cambi, il primo comma dell'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede inoltre che "... l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo". Quindi gli utili netti non realizzati su cambi sono iscritti nella voce "Riserva utili su cambi" delle altre riserve del patrimonio netto in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio.

Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

18. Ai sensi dell'articolo 2435-bis, del codice civile nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Le società che redigono il conto economico in forma abbreviata presentano la voce C17-bis) "utili e perdite su cambi".
19. Le stesse norme si applicano nel bilancio delle micro-imprese ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile.

RILEVAZIONE INIZIALE

20. L'articolo 2425-bis del codice civile definisce le regole per la rilevazione iniziale delle operazioni in valuta. In particolare, il secondo comma di questo articolo prevede che: "i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta". Il cambio corrente individuato dalla norma è il tasso di cambio a pronti alla data dell'operazione.
21. Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.
22. La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (ad esempio, un debito finanziario si rileva inizialmente quando sorge l'obbligazione della società verso la controparte).
23. La rilevazione iniziale in euro al momento di effettuazione dell'operazione non deve far dimenticare che finché non vi è il successivo regolamento, i futuri flussi finanziari collegati a tali operazioni permangono in valuta estera.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

24. L'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile prevede che "le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta

non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.”

25. Il codice civile, all'articolo 2426, numero 8-bis, prevede differenti criteri di conversione delle attività e passività in valuta non ancora regolate alla data di chiusura dell'esercizio. In particolare, l'articolo accoglie una distinzione dei criteri di conversione in valuta, distinguendo tra poste monetarie e poste non monetarie. Detti criteri non interessano le attività e le passività originariamente espresse in valuta, ma già regolate alla fine dell'esercizio. Tuttavia, per le attività non monetarie, ancorché già regolate, ma che continuano a generare flussi in valuta, i criteri di conversione rilevano ai fini della determinazione del valore recuperabile.

Conversione delle poste monetarie in valuta estera

26. Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio. I relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio.
27. In particolare, le differenze di cambio da conversione emergono nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello alla fine dell'esercizio.
28. Sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima il criterio valutativo della posta espressa in valuta previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la conversione in euro del risultato ottenuto.
Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti" e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.
29. In sede di bilancio si dà evidenza separata della componente valutativa da quella di conversione. In particolare, la componente valutativa è iscritta nella pertinente voce di conto economico mentre la differenza relativa all'adeguamento del tasso di cambio si imputa a conto economico nella voce C17-bis) "*utili e perdite su cambi*".

Conversione delle poste non monetarie in valuta estera

30. Le attività e le passività in valuta aventi natura non monetaria sono iscritte nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto, e cioè al loro costo di iscrizione iniziale (cambio storico).
Pertanto le differenze cambio positive o negative non danno luogo ad una autonoma e separata rilevazione.
31. Per poter stabilire se tale costo (eventualmente ridotto dagli ammortamenti nel caso delle immobilizzazioni materiali e immateriali) possa essere mantenuto in bilancio occorre confrontarlo, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (per le immobilizzazioni) o con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (per le poste in valuta non monetarie iscritte nell'attivo circolante). In questo processo valutativo, gli effetti legati alla variazione del cambio sono uno degli elementi da considerare nella determinazione del valore iscrivibile in bilancio per le singole attività.

Sempre in tale ambito, le eventuali differenze di cambio (positive o negative) concorrono ovviamente alla determinazione del valore recuperabile.

CASI PARTICOLARI

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto i cui bilanci sono espressi in valuta estera

32. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, nel caso in cui i bilanci delle partecipate siano espressi in valuta estera, occorre innanzi tutto procedere alla traduzione degli stessi in euro secondo quanto previsto dal principio OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”, e, successivamente, procedere alla valutazione della partecipazione secondo la specifica disciplina contabile del metodo del patrimonio netto, per la quale si rinvia all’OIC 17.

Lavori in corso su ordinazione in valuta estera

33. Nei lavori in corso su ordinazione in valuta assumono rilevanza ai fini della conversione in valuta diverse tipologie di elementi patrimoniali. In particolare, oltre ai lavori in corso su ordinazione iscritti alla voce CI3 “*lavori in corso su ordinazione*” dell’attivo circolante, occorre considerare i crediti in valuta da iscrivere nell’attivo e gli anticipi e gli acconti in valuta da iscrivere invece nel passivo dello stato patrimoniale.
34. I crediti in valuta costituiscono poste monetarie e come tali sono convertiti in bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
35. Gli anticipi o acconti, poiché non rappresentano debiti monetari, bensì debiti a fronte di prestazioni da effettuare o effettuate ma ancora non fatturate a titolo definitivo (i quali non prevedono infatti un flusso monetario successivo), sono iscritti al cambio in vigore al momento dell’incasso ed a tale cambio storico sono mantenuti, senza quindi essere allineati ai cambi in vigore alla fine di ciascun esercizio.
36. Quanto ai criteri di conversione da applicare all’attività per lavori in corso su ordinazione, occorre distinguere se si applica il criterio della percentuale di completamento oppure se si applica il criterio della commessa completata nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione. Sugli aspetti specifici di tali criteri di valutazione dei lavori in corso su ordinazione, si rinvia all’OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”.
37. Nel caso di adozione del criterio della commessa completata, i ricavi ed il margine della commessa sono riconosciuti soltanto quando il contratto è completato. Per cui, la posta dell’attivo rappresenta l’importo della rimanenza per opere eseguite, ma non ancora completate, da valorizzare per un importo pari al costo di produzione. Si tratta dunque di poste non monetarie e come tali, quando riferite a costi sostenuti in valuta, sono iscritte al loro cambio storico.
38. Il criterio della percentuale di completamento comporta la valutazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione in base al corrispettivo contrattuale previsto. In tal caso, la logica è

diversa da quella ordinaria prevista per le rimanenze di beni (logica del rinvio dei costi) in quanto vi è la valutazione dei lavori in corso su ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato alla fine di ciascun esercizio, determinato con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori. La quota di corrispettivo maturata contrattualmente per competenza nell'esercizio è infatti sostanzialmente assimilabile ad un credito e quindi trattato alla stregua di una posta monetaria. Conseguentemente, i lavori in corso iscritti nell'attivo sono convertiti al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.

In particolare, in caso di adozione della percentuale di completamento la procedura di conversione dei lavori in corso su ordinazione in valuta è la seguente:

- 1) determinazione del valore dei lavori eseguiti nella moneta contrattuale in funzione della percentuale di completamento, per la cui metodologia di determinazione si rinvia all'OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione";
 - 2) detrazione dal valore delle opere eseguite (determinato nella moneta contrattuale, come indicato nel precedente punto 1) degli importi, espressi nella stessa moneta, già contabilizzati a ricavo e fatturati. L'importo netto risultante dalla differenza tra il valore delle opere eseguite espresso nella moneta contrattuale e gli importi espressi nella stessa moneta e fatturati, rappresenterà il valore delle opere eseguite residue, costituenti le rimanenze, che occorre convertire nella moneta nazionale;
 - 3) conversione della parte di tale valore, a fronte del quale vi siano anticipi e acconti iscritti nel passivo, al cambio in cui gli stessi sono stati contabilizzati;
 - 4) conversione al cambio a pronti alla data di bilancio della parte residua del valore delle opere eseguite.
39. Ai fini dell'aggiornamento dei preventivi su cui si basa la valutazione con il criterio della percentuale di completamento, i ricavi da fatturare ed i costi da sostenere in moneta estera sono determinati utilizzando il cambio in vigore alla data di bilancio.

Fondi per rischi e oneri in valuta estera

40. I fondi per rischi e oneri connessi a passività in valuta sono assimilabili alle poste monetarie dal momento che comporteranno o potranno comportare in futuro uscite di natura finanziaria. Per cui, l'importo stimato in valuta dei fondi rischi ed oneri è convertito al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
41. Sulle diverse tipologie di fondi rischi e oneri, e relativa disciplina contabile, si rinvia all'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto".

TENUTA DELLA CONTABILITÀ PLURIMONETARIA

42. La normativa fiscale consente la tenuta della contabilità plurimonetaria nel caso in cui la società intrattiene in via continuativa scambi con Paesi che non adottano l'euro come moneta di conto, in ragione dell'oggetto della loro attività:
 - sia attraverso stabili organizzazioni all'estero;

– sia direttamente.

La sistematicità dei rapporti intrattenuti induce queste società ad avvalersi di una vera e propria gestione in valuta, documentata con un'apposita contabilità sezionale. L'utilizzo di una specifica gestione implica che le operazioni compiute, qualunque ne sia la natura, siano rilevate direttamente in valuta.

43. La società che mantiene parte della propria contabilità in valuta può eseguire la conversione dei saldi a fine esercizio, adottando lo stesso metodo con cui si traduce il bilancio di una controllata estera ai fini del consolidamento. Per l'applicazione di tale metodo di traduzione si rinvia al principio OIC 17.

LA RISERVA A FRONTE DI UTILI SU CAMBI

44. Il primo comma dell'articolo 2426, numero 8-bis, codice civile stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, *“l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo”*.
45. Tale disciplina si applica all'utile netto (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio.
46. L'importo dell'eventuale utile netto concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato, in sede di destinazione dell'utile d'esercizio, in un'apposita riserva non distribuibile denominata *“Riserva utili su cambi”*.
47. Qualora il risultato netto dell'esercizio sia inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva non distribuibile è pari al risultato economico dell'esercizio.

COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO DI OPERAZIONI PROGRAMMATE ALTAMENTE PROBABILI O IMPEGNI IRREVOCABILI ATTRAVERSO STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

48. Le disponibilità liquide in valuta estera, oppure i crediti e i debiti in valuta estera, possono essere designati come strumenti di copertura del rischio di cambio, nella loro interezza o per una parte del loro valore nominale (ad esempio 20% o 60% del valore nominale di un credito), se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- (a) oggetto della copertura è una o più operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili denominati nella stessa valuta estera dello strumento di copertura così come definiti dal principio contabile OIC 32 *“Strumenti finanziari derivati”*;
 - (b) all'inizio della relazione di copertura vi è una designazione e una documentazione formale della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio di cambio e della strategia nell'effettuare la copertura. La documentazione deve includere l'individuazione dello strumento di copertura, dell'elemento coperto, della natura del rischio

coperto (ossia rischio cambio) e di come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;

- (c) la relazione di copertura si considera efficace verificando che gli elementi portanti: importo nominale, scadenza, variabile sottostante e data regolamento dei flussi finanziari corrispondano o siano strettamente allineati e il rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul valore dello strumento di copertura sia dello elemento coperto.
49. A seguito della designazione, lo strumento di copertura è valutato al cambio *spot* ad ogni data di chiusura di bilancio e la variazione dell'esercizio è imputata alla voce AVII "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*".
50. Al termine della copertura il saldo della "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" è imputato in contropartita alla voce di conto economico interessata dall'elemento coperto. Se l'operazione programmata o l'impegno irrevocabile comporta successivamente l'iscrizione in bilancio di un'attività o di una passività non finanziaria l'importo della riserva è portato a rettifica o integrazione del valore dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività.
51. La società deve cessare prospetticamente la contabilizzazione di copertura dei flussi finanziari se e soltanto se:
- lo strumento di copertura è ceduto;
 - la copertura non soddisfa più i criteri per la contabilizzazione di copertura specificata nel paragrafo 48;
 - in una copertura di un'operazione programmata, l'operazione programmata non è più altamente probabile.
52. Se cessa la contabilizzazione delle operazioni di copertura per la copertura di flussi finanziari, l'importo accumulato nella "*Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*" rimane nella riserva fino al verificarsi dei flussi finanziari futuri se si prevede che tali flussi si verificheranno. L'importo accumulato nella riserva sarà rilasciato a conto economico nella voce "*Utili/perdite su cambi*" se non si prevede si verifichino più i flussi finanziari futuri o non si prevede più siano altamente probabili o non è probabile che la società realizzerà gli utili/perdite su cambi sospesi a riserva.

Micro imprese (art. 2435-ter c.c.)

53. I paragrafi 48-52 del presente principio non sono applicabili dalle società che redigono il bilancio ai sensi del 2435-ter del codice civile.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

54. Con riferimento alle operazioni e partite in valuta estera, l'articolo 2427, comma 1, codice civile richiede di indicare le seguenti informazioni nella nota integrativa:

- “1) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato”,*
- “4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, (...) la formazione e le utilizzazioni”,*
- “6-bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatisi successivamente alla chiusura dell’esercizio”,*
- “7-bis le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.*

Nel fornire le informazioni di cui al numero 7-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica l’ammontare degli utili e delle perdite non realizzato su cambi, nonché la relativa articolazione per valuta di riferimento quando la conoscenza di tale informazione sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società.

- 55. L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*
- 55A. Ai sensi dell’articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del conto economico *“utili e perdite su cambi”.*
- 56. Le informazioni relative alla movimentazione della voce AVII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* dovute all’applicazione di quanto previsto ai paragrafi 48-52 possono essere esposte secondo il modello previsto dall’OIC 28 *“Patrimonio netto”.*

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

- 57. Con riferimento alle operazioni, attività e passività in valuta estera l’art. 2435-bis c.c., prevede che nella nota integrativa del bilancio si forniscano le seguenti informazioni:
“i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato” (art. 2427, co. 1, n. 1).
“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione (art. 2423, co. 4).”
- 58. Le informazioni relative alla movimentazione della voce AVII *“Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”* dovute all’applicazione di quanto previsto ai paragrafi 48-52 possono essere esposte secondo il modello previsto dall’OIC 28 *“Patrimonio netto”.*

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

59. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.
60. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il par. 57.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

61. La presente edizione dell'OIC 26 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
- 61A. L'emendamento al paragrafo 55A, emesso in data 4 maggio 2022, si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

62. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 26 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzati in conformità al precedente principio.
63. Con riferimento alle operazioni di copertura attraverso crediti, debiti e disponibilità in valuta una società deve applicare il presente principio retrospettivamente, ai sensi dell'OIC 29.

APPENDICE A - CRITERI DI CONVERSIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE A FINE ESERCIZIO

La presente appendice è parte integrante del principio OIC 26.

Voci di bilancio in valuta estera	Cambio da utilizzare
<i>Poste monetarie e poste a loro assimilate</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Disponibilità liquide – Crediti iscritti nell’attivo circolante – Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento – Titoli di debito iscritti nell’attivo circolante – Crediti iscritti nell’attivo immobilizzato – Titoli di debito iscritti nell’attivo immobilizzato – Debiti – Fondi per rischi ed oneri – Ratei attivi e passivi 	Cambio a pronti di fine esercizio
<i>Poste non monetarie</i>	
<ul style="list-style-type: none"> – Rimanenze di magazzino – Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata – Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante – Risconti attivi e passivi – Anticipi per l’acquisto o la vendita di beni e servizi 	<p>Cambio storico</p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri espressi in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l’eventuale perdita durevole di valore</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Immobilizzazioni materiali e immateriali – Partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e valutate al costo 	<p>Cambio storico</p> <p>Del cambio a pronti di fine esercizio si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l’eventuale perdita durevole di valore dell’attività</p>
<ul style="list-style-type: none"> – Partecipazioni iscritte nell’attivo immobilizzato e valutate con metodo del patrimonio netto 	Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

ESEMPI ILLUSTRATIVI

Gli Esempi Illustrativi non sono parte integrante del principio OIC 26.

Esempio di commesse in valuta estera contabilizzate con il criterio della percentuale di completamento (*cost-to-cost*)

IPOTESI

- Prezzo del contratto, in moneta contrattuale in dollari: 1.000
- Preventivo di costo totale in dollari: 750
- Costi consuntivi uguali a quelli preventivati: entrambi calcolati in dollari
- Tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio

Anno 1 = 1 € = 1,15 \$

Anno 2 = 1 € = 1,20 \$

Anno 3 = 1 € = 1,25 \$

Determinazione del valore delle rimanenze in presenza di prezzi contrattuali in valuta estera (metodo del cost-to-cost)

			Esercizio		
		Valuta	1	2	3 (chiusura)
Prezzo del contratto, in moneta contrattuale	(A)	\$ 1000			
Costi consuntivi			250	500	750
Costi stimati per il completamento			<u>500</u>	<u>250</u>	-
Totale preventivo di costo			<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
Percentuale di completamento	(B)		33,33%	66,66%	100%

Valutazione delle rimanenze al termine dell'esercizio		Valuta			
Prezzo contrattuale rapportato all'avanzamento		\$	333	666	1.000
SAL complessivi liquidati		\$	<u>(200)</u>	<u>(500)</u>	<u>(900)</u>
Determinazione rimanenze in moneta contrattuale			<u>133</u>	<u>166</u>	<u>100 (*)</u>
		cambio	1€=1,15\$	1€=1,20\$	1 €= 1,25\$
Determinazione rimanenze in euro			<u>115.7</u>	<u>138.3</u>	<u>80</u>

(*) Si ipotizza che il pagamento dell'importo residuo di 100 dollari avvenga nell'esercizio 4 altrimenti non vi sarebbero rimanenze da iscrivere al 31.12. dell'anno 3.

LE OPERAZIONI, ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IN VALUTA ESTERA NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

Di seguito si riportano le norme del codice civile che riguardano il trattamento contabile e l'informativa nella nota integrativa per le operazioni e partite in valuta estera.

- L'articolo 2423, comma 6, codice civile prevede che *“Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro”*.
- L'articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che *“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.
- Articolo 2423-ter, comma 6, del codice civile: *“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione”*.
- L'articolo 2425-bis, comma 2, codice civile prevede *“i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta”*.
- Articolo 2426, comma 1, numero 8-bis: *“le attività e le passività monetarie in valuta, sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”*.
- Articolo 2426, comma 2: *“Ai fini della presente Sezione, per la definizione di “strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato” si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 1: *“La nota integrativa deve indicare (...) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 4: *“La nota integrativa deve indicare (...) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci di patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 6-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio”*.
- Articolo 2427, comma 1, numero 7-bis: *“La nota integrativa deve indicare (...) le voci di*

patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”.

- Articolo 2435-bis, comma 2 “(..) lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell’articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (..)”.
- Articolo 2435-bis, comma 4: “Fermo restando le indicazioni dal terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2423.... e sesto comma dell’articolo 2423-ter, ... la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 1) ...”.
- Articolo 2435-bis, comma 7: “Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere... i crediti al valore di presumibile realizzo...”.
- Articolo 2435-ter, comma 2: “Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’articolo 2435-bis. Le micro imprese sono esonerate dalla redazione: ... 2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16); ...”.
- Articolo 2435-ter, comma 5: “Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D;”
- La direttiva europea 34/2013 (articolo 2 comma 14 e comma 15) definisce:
“Gli enti di investimento:
a) Le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
b) Le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l’unico oggetto di tali imprese collegate è l’acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 1, lettera h, della direttiva 2010/30/UE”;
“Le imprese di partecipazione finanziaria: le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione delle partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti e indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista”.

Le disposizioni del codice civile in tema di classificazione delle voci sono richiamate nel principio contabile OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 26.

1. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 26 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.
Nella nuova versione dell'OIC 26:
 - sono stati aggiornati i riferimenti normativi in tema di conversione delle poste in valuta estera;
 - è stata introdotta all'interno del principio, ove rilevante, la distinzione tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese;
 - sono state previste le regole di prima applicazione;
 - è stata riordinata la forma della trattazione, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
2. Il D.lgs. 139/2015 ha riformulato le disposizioni di cui al numero 8-*bis* dell'art. 2426 del codice civile relativamente alla conversione delle poste in valuta estera. Come precisato nella relazione di accompagnamento la modifica è stata effettuata *“al fine di rendere più esplicito il fatto che l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste soltanto per le poste aventi natura monetaria”*.
Il novellato art. 2426, comma 1, numero 8-*bis* del codice civile prevede ora che: *“le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le attività e passività in valuta non monetaria devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto”*.
Si tratta di una formulazione che riflette l'interpretazione che già l'OIC 26, versione 2014, forniva della non chiara formulazione del precedente testo dell'art. 2426 n. 8-*bis* c.c. Non si è reso dunque necessario apportare cambiamenti all'approccio seguito dal principio in tema di conversione delle operazioni in valuta. Sul punto, le modifiche hanno riguardato soltanto, ove necessario, i riferimenti normativi per aggiornarli.
3. Nella nuova versione dell'OIC 26 è stata inserita la disciplina delle coperture del rischio di cambio di operazioni programmate altamente probabili o impegni irrevocabili attraverso strumenti finanziari non derivati. In particolare, è stata estesa, in via analogica, la disciplina prevista per la contabilizzazione delle operazioni di copertura attraverso strumenti finanziari derivati di cui all'OIC 32 a tali operazioni, in quanto il rischio di cambio potrebbe essere coperto anche attraverso strumenti finanziari non derivati in valuta.
4. Sono state previste delle parti ad hoc per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (*ex art. 2435-bis c.c.*) e le micro imprese (*ex art. 2435-ter c.c.*) in presenza di specificità nella disciplina di bilancio alla luce del D.lgs. 139/2015 che dà maggiore risalto ad una regolazione per classi dimensionali.
5. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano

di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, in assenza di innovazioni legislative nei trattamenti contabili previsti da applicare retroattivamente ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospettivamente.

6. La revisione dell'OIC 26 è stata anche l'occasione per fornire alcune precisazioni su specifici punti nonché riformulare diversi paragrafi del principio, migliorandone il *wording*, allo scopo di chiarire portata e senso delle previsioni ivi contenute, nonché effettuare opportuni coordinamenti con gli altri OIC messi in consultazione.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento all'emendamento emesso in data 4 maggio 2022

7. La direttiva 34/2013 ed il codice civile vietano la compensazione fra voci dell'attivo e del passivo e quella tra costi e i ricavi.
La direttiva 34/2013 prevede che gli Stati membri possono, in casi specifici, consentire o imporre alle imprese di effettuare una compensazione fra voci dell'attivo e del passivo, nonché fra quelle dei costi e dei ricavi, purché gli importi compensati siano indicati come importi lordi nella nota integrativa.

8. Il codice civile non prevedeva un'informativa in nota integrativa sugli importi lordi oggetto di compensazione. Pertanto, la direttiva l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 2 ha previsto quanto segue:

«a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione»

«b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: «e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: «, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »

Nella relazione accompagnatoria al decreto si legge che «in forza di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), che forniscono “elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili” devono essere considerati quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto (...).»

Per recepire tale modifica normativa l'OIC ha integrato le previsioni del presente principio richiedendo informativa sugli importi lordi degli utili e perdite su cambi inclusi nella voce C17-bis) del conto economico “*utili e perdite su cambi*”.